

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Flavio Ronzi, nato a Roma il 16.12.1982, a quanto *infra* autorizzato giusta Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. n. 7996, Racc. n. 5460, registrata in Roma in data 21.06.2017, serie 1T n. 20397, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche "CRI")

e

FEDERFARMA, Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - CF 01976520583, avente sede legale in Roma alla Via Emanuele Filiberto n. 190, 00185, in persona del Presidente Dott. Marco Cossolo, nato a Torino il 18.05.1965, domiciliato per la carica presso la sede legale

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO

- che con decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata avviata la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- che l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto prevede che le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituita Associazione della Croce Rossa italiana;
- che l'articolo 1, comma 1 del D.lgs. 178/2012 prevede che l'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- che l'Associazione Italiana della Croce Rossa dispone di una Centrale Operativa Nazionale, raggiungibile H24 al numero verde 800.065510, che – attraverso i propri operatori – fornisce risposta sui servizi erogati da CRI e non, nonché orientamento sui servizi territoriali;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate le misure necessarie al contenimento del contagio da COVID-19;
- che giungono al numero verde CRI numerose richieste di consegna di farmaci a domicilio da parte di soggetti anziani o con patologie pre-esistenti ai quali è vivamente sconsigliato di recarsi fuori dal proprio domicilio;
- che l'Associazione della Croce Rossa Italiana dispone di una rete territoriali di oltre 680 Comitati e circa 1500 Sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;
- che Federfarma è la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani che rappresenta le circa 18.000 farmacie private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale;
- che è intenzione comune delle parti favorire il rispetto delle terapie a domicilio attraverso l'assunzione di farmaci;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2

Oggetto e finalità

L'oggetto del servizio è relativo alla consegna di farmaci a domicilio a tutte quelle persone alle quali è sconsigliato spostarsi al di fuori dal proprio domicilio o impossibilitati a recarsi presso una

farmacia e che – attraverso il numero verde 800.065510 – richiedono la consegna dei farmaci a domicilio così assicurando gli essenziali parametri di continuità e aderenza alla terapia.

Art. 3

Destinatari del servizio

Possono richiedere il servizio le persone con oltre 65 anni, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ($>37,5^{\circ}$), persone non autosufficienti o sottoposti alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus COVID-19.

Art. 4

Modalità di richiesta del servizio

Il servizio può essere richiesto esclusivamente al numero verde 800.065510 – attivo H24, 7 giorni su 7 – per i soggetti di cui all'art. 3 già in possesso di prescrizione medica.

All'atto della richiesta il richiedente dovrà indicare l'indirizzo di ritiro della ricetta e della consegna dei farmaci.

Art. 5

Modalità di erogazione del servizio

Il personale CRI – in uniforme CRI - ritira la ricetta o il promemoria presso l'indirizzo indicato e si reca presso la farmacia più vicina al domicilio dell'utente salvo diversa indicazione dell'utente stesso. Nelle Regioni dove sono adottati provvedimenti straordinari, come ad esempio la Lombardia, il personale CRI, in luogo del promemoria, acquisisce, mediante qualsiasi mezzo elettronico, solamente il numero NRE della ricetta e il codice fiscale del destinatario del farmaco. Successivamente, il personale consegna la ricetta, il promemoria o qualora possibile, il numero NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco in farmacia,

Ove trattasi di ricette o promemoria consegnati da persone non autosufficienti o sottoposti a quarantena o positivi al virus COVID-19 il personale CRI lo preavvisa al personale della farmacia.

Una volta acquistati i farmaci (il cui prezzo, dove previsto, è anticipato al farmacista da parte di CRI) gli stessi vengono consegnati in busta chiusa all'utente che provvederà a rimborsare il personale CRI.

CRI è responsabile del corretto trasporto dei farmaci dalla farmacia all'utente che li ha richiesti e della protezione dei suoi dati personali in ottemperanza alla legislazione vigente

Nulla è dovuto dagli utenti per lo svolgimento del servizio oltre a quanto necessario per l'acquisto dei farmaci. L'utente può richiedere al personale CRI l'emissione dello scontrino fiscale "parlante" da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo la tessera sanitaria o il codice fiscale.

Art. 6

Impegni delle parti

Federfarma, anche attraverso i propri associati, promuove il servizio indicando sui propri canali di comunicazione il numero verde 800.065510. Federfarma informa i propri associati circa l'importanza del servizio utile a garantire le terapie farmacologiche ed evitare gli spostamenti delle persone.

CRI, attraverso il proprio sito istituzionale e i canali social, promuove il servizio indicando la collaborazione con Federfarma.

In relazione al trattamento di dati personali finalizzati alla consegna dei farmaci a domicilio oggetto del presente accordo, CRI è autonomo titolare del trattamento dei dati.

Art. 7

Durata

L'accordo ha validità fino al 3 aprile 2020 o, comunque, fino alla data indicata da ulteriori DPCM che limitino lo spostamento delle persone.

Per Croce Rossa Italiana – Dott. Flavio Ronzi

Per Federfarma – Dott. Marco Cossolo